

# NOVITA' IRPEF, DETRAZIONI E BONUS TIR 2022

Dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la **nuova Irpef**, basata su quattro aliquote e scaglioni. La legge di bilancio, infatti, ha eliminato l'aliquota del 41%, ed è intervenuta sulle due aliquote centrali, abbassandole rispettivamente dal 27 al 25% e dal 38 al 35%.

Il risultato è un'imposta sul reddito delle persone fisiche strutturata come segue:

Scaglioni	Reddito	Aliquote
1° scaglione	fino a 15mila euro	23%
2° scaglione	da 15.000 a 28mila euro	25%
3° scaglione	da 28.000 a 50mila euro	35%
4° scaglione	oltre i 50mila euro	43%

È stato modificato tutto il sistema delle detrazioni come da tabella:

Reddito in euro	Importo della detrazione
fino a 15.000	1.880 (non inferiore a 690. Per i lavoratori a tempo indeterminato non inferiore a 1.380)
oltre 15.000	fino a 28.000 1.910+1.190* (28.000-reddito)/(28.000-15.000)
da 28.000 a 50.000	1.910*[50.000-reddito]/(50.000-28.000)
oltre 50.000	zero

La manovra del governo è intervenuta anche sui 100 euro dell'ex bonus Renzi, oggi definito nella legge di bilancio "**trattamento integrativo**".

Da gennaio 2022 è cambiato tutto:

- Il beneficio continua ad essere erogato come prima (e cioè in forma piena, quindi 100 euro in busta paga) solo a coloro che hanno un reddito annuo **fino a 15mila euro**.
- L'ulteriore detrazione per redditi **oltre i 28mila euro - e fino a 40mila** - è stata cancellata.
- Il bonus viene riconosciuto anche a chi ha un reddito complessivo compreso tra **15mila e 28mila euro**, ma solo in presenza di determinate condizioni: Viene riconosciuto solo se la somma delle detrazioni è di ammontare superiore all'imposta lorda.

Le detrazioni di cui si parla nella legge di bilancio sono ad esempio:

- familiari a carico;
- mutui agrari;
- mutui immobiliari per acquisto della prima casa fino al 31 dicembre 2021;
- redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- spese sanitarie;
- spese per i lavori in casa (dalle ristrutturazioni alla riqualificazione energetica);
- erogazioni liberali.

**L'eventuale spettanza del trattamento integrativo verrà valutato e conseguentemente, se dovuto, conteggiato dallo Studio solo in presenza di detrazioni personali e familiari a carico; in tutti gli altri casi dovrà essere valutato ed eventualmente riconosciuto in fase di dichiarazione dei redditi (rimane inteso che il limite massimo rimborsabile non può eccedere la soglia dei € 1.200,00 annui).**